

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) GAMBARO	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) ROSSI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) ROSSI

Nella seduta del 10/04/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso protocollato il 28/12/2012, parte ricorrente chiede alla banca convenuta lo storno di alcune somme che afferma illegittimamente addebitate sul proprio conto corrente.

In particolare, afferma che con la controparte erano stati stipulati accordi in base ai quali, a fronte dell'impegno della banca di prestare fidejussioni per obbligazioni dell'istante, il cliente avrebbe dovuto corrispondere un'unica commissione annua omnicomprensiva del 2%, addebitata trimestralmente. La banca, tuttavia, aveva addebitato sul conto della cliente ulteriori importi, a partire dal 31.12.2010. Aggiunge, inoltre, che tale modifica unilaterale delle condizioni del rapporto sarebbe stata assunta senza che fosse stata effettuata alcuna comunicazione scritta al cliente.

Chiede pertanto la restituzione della somma di euro 1.984,23, nonché la corresponsione degli interessi passivi che tali addebiti hanno generato e di tutti gli oneri legati all'apertura del conto corrente a partire dall' 1.10.2012, stante il rifiuto della banca convenuta di accogliere la richiesta di chiusura del conto.

In sede di controdeduzioni, la resistente ha riferito che il rapporto con parte ricorrente consisteva in un'apertura di credito con credito di firma, per la concessione di talune fideiussioni a terzi e specificamente un credito di firma di euro 50.000,00, concesso il 12/02/2010, aumentato a euro 120.000,00 il 24/08/2010, poi ridotto ad euro 67.500,00 e quindi revocato il 17/10/2012. L'intermediario convenuto produce, a tal fine, copia delle delibere di concessione del fido e specifica che le commissioni contestate concernono la commissione di affidamento inerente ai crediti di firma concessi dalla banca alla ricorrente e che tali commissioni non sono da confondere con le spese fisse di gestione, vale a dire la *"commissione anticipata per trimestre o frazione, calcolata in base ad una percentuale contrattualmente concordata, come peraltro riportato nel ricorso dalla stessa ricorrente"*.

Parte resistente ritiene che, presumibilmente, la coincidenza tra la percentuale della CAF e quella delle spese fisse di gestione abbia indotto la cliente in errore.

L'intermediario convenuto dichiara che le commissioni di affidamento erano state regolarmente comunicate alla cliente con lettera del 25/05/2009 ed a riprova che quest'ultima abbia ricevuto la comunicazione starebbe la circostanza che la stessa non ne abbia mai contestato la ricezione in precedenza.

Sulla richiesta di chiusura del conto formulata dalla cliente, precisa l'intermediario: (i) che il saldo negativo del conto corrente non è riconducibile agli addebiti contestati ma a due ordini di ritiro di effetti rispettivamente di euro 5.538,48 ed euro 1.896,40 e un saldo negativo al 30.09.2011 di euro 4.219,70; (ii) che la mancata chiusura del conto corrente è da ricondurre all'addebito di euro 35,22 relativo alla fidejussione e di quello *"relativo allo scoperto di conto"*.

Parte resistente chiede pertanto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il rapporto tra le parti è qualificabile come *"credito di firma"* collegato ad un'apertura di credito, sebbene manchi agli atti la documentazione del complessivo regolamento contrattuale intercorso tra le parti, ma sia prodotto da entrambe solo un documento di sintesi contenente le condizioni generali che disciplinano il rilascio, da parte della banca, di fideiussioni a favore di soggetti beneficiari indicati dal richiedente ed in cui viene pattuita una commissione anticipata trimestrale fissata nel 2 % annuo, oltre spese variabili di gestione indicate in un diritto fisso di euro 50,00.

Il c.d. *"credito di firma"* è un contratto bancario atipico in cui la banca si impegna a concedere garanzie, (normalmente fideiussioni), a terzi beneficiari per obbligazioni del cliente, apponendo, per l'appunto la sua firma. Tale negozio si inserisce generalmente in un rapporto creditizio di durata, quale un'apertura di credito, e si parla in tal caso di *"credito di firma"*, proprio perché la funzione del contratto è una concessione di credito, che non avviene tuttavia *"per cassa"*, ma attraverso una prestazione di garanzia. L'apertura di credito crea quindi la disponibilità finanziaria cui si appoggia la prestazione di garanzia della banca.

E così si può ritenere che *"Nell'apertura di credito di firma la particolarità della obbligazione della banca, che si sostanzia in un fare anziché in un dare e che dà luogo ad una forma di finanziamento indiretto, determina una generale modificazione di regime degli atti di utilizzo e di ripristino «ex parte creditoris», giacché in questo caso non è in facoltà dell'accreditato reintegrare la originaria disponibilità al fine di ulteriori utilizzazioni, non essendo entità tra loro omogenee l'oggetto dell'apertura di credito per crediti di firma (accettazione di tratte e/o sottoscrizione di fideiussioni) e l'oggetto dell'attività restitutoria"*

generalmente riconosciuta all'accreditato (versamento di somme di danaro)" (Trib. Bologna 17/02/1989).

Ciò premesso, un simile assetto contrattuale, sebbene composto da un rapporto di apertura di credito e dall'impegno alla stipulazione (eventuale) di negozi di garanzia, dal punto di vista funzionale non può che essere concepito in modo unitario, dal momento che il cliente non può disporre di quell'apertura di credito, se non mediante la concessione delle fideiussioni da parte della banca.

La banca, nelle proprie controdeduzioni, lascia intendere che nella fattispecie si debbano individuare due rapporti distinti e due distinte prestazioni, ciascuna meritevole di autonoma remunerazione e che, pertanto, la commissione di affidamento non dovrebbe essere confusa con le spese di gestione della prestazione di garanzia che andrebbero aggiunte alle prime.

E' evidente che, al di là delle ricostruzioni tipologiche del credito di firma, le parti potrebbero aver pattuito due separate commissioni. Vi è però da osservare che, da un lato, ai sensi dell'art. 117-bis, TUB i contratti di apertura di credito - (e tale è quello in oggetto, anche se utilizzabile solo mediante la prestazione di garanzie) - possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, proporzionale alla somma messa a disposizione del cliente e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate; dall'altro, non risulta agli atti la prova di diverse specifiche pattuizioni attestanti la previsione di una doppia commissione, ma solo il documento di sintesi, sopra richiamato, che fissa una commissione unica del 2% per la prestazione di fideiussioni, oltre a spese fisse di gestione.

E sul punto, sebbene la banca affermi che la propria interpretazione sarebbe conforme a quanto richiesto dall'art. 117-bis, TUB, poiché le spese di gestione delle fideiussioni andrebbero, nel credito di firma, a sostituire gli interessi passivi posti a carico del cliente per l'utilizzo del fido, vero è che gli accordi tra le parti, così come documentati nel presente giudizio, non prevedono in modo esplicito in nessuna sede la fissazione di due diverse commissioni a favore della banca e pertanto non consentono di legittimare la richiesta di commissioni aggiuntive diverse da quelle espressamente pattuite.

La domanda della parte ricorrente di restituzione della somma di € 1.984,23 merita pertanto di essere accolta.

Quanto alla domanda di restituzione degli interessi passivi, applicati al saldo negativo del conto corrente intestato alla parte istante quale conseguenza degli addebiti delle commissioni illegittimamente effettuati dalla banca, il Collegio accoglie la domanda della ricorrente nella misura in cui il saldo negativo del conto derivi dalla persistenza degli addebiti illegittimi e a far data dal 12 settembre 2011, (come richiesto dalla ricorrente e confermato dagli estratti contro da essa prodotti), con decisione, tuttavia, limitata all'*an debeat*, poiché l'istante non ne ha effettuato la quantificazione e poiché i relativi importi saranno determinabili solo al momento dello storno, da parte della resistente, degli addebiti relativi alle commissioni illegittimamente applicate al credito di firma e pertanto non dovute dal cliente.

Quanto alla richiesta della ricorrente di restituzione degli oneri di gestione del conto corrente a partire dal 1.10.2012 fino a chiusura della controversia, conseguente al rifiuto della banca di accogliere la richiesta di chiusura del conto, il Collegio osserva che la facoltà del cliente di recedere in ogni tempo dai contratti di durata stipulati con l'intermediario, senza oneri e senza spese, è riconosciuta dalla normativa applicabile al rapporto in questione - (art. 10, d.l. 223/06, convertito con l. 248/ 206) - quando lo svolgimento del rapporto nel tempo non è incompatibile sul piano causale con la possibilità, per una delle due parti, di porre fine al rapporto - (nota MEF n. 5574 del 21.2.2007) - e che già l'ABF, in precedenti decisioni, ha affermato l'illegittimità del rifiuto di



chiusura del conto da parte dell'intermediario, anche laddove esso evidenzi un credito a suo favore (v., tra le altre, Collegio di Milano, n. 2556/11).

Tanto premesso, il Collegio riconosce come non dovuti gli oneri di gestione del conto corrente addebitati dalla banca alla ricorrente dal momento della richiesta di chiusura del conto al momento in cui la banca cesserà le operazioni di addebito di tali spese, ed accoglie la domanda di parte istante sul punto. Tuttavia, mancando una quantificazione di tali somme ad opera della stessa ricorrente, ed essendo tale quantificazione determinabile al momento della cessazione degli addebiti da parte della banca, la decisione è limitata all'*an debeatur*.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla ricorrente la somma di € 1.984,23.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO